

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2242

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FALETTI, BARTOLE, BUZZI, MARCONI,
MARENGHI, SIMONINI**

Annunziata l'8 maggio 1956

Contributo erariale al Centro di studi verdiani in Busseto

ONOREVOLI COLLEGHI! — A Busseto, patria di Giuseppe Verdi, è sorto recentemente per delibera del comune e con l'unanime consenso dei cittadini, un « Centro di studi verdiani », che si propone lo scopo di custodire e perpetuare il culto del grande Maestro, approfondendo con lo studio la conoscenza della sua vita e della sua arte, nonché promovendo attività ed organizzando manifestazioni atte ad onorarne la memoria ed a valorizzarne l'opera.

Poiché attualmente in Italia non esiste altra stabile istituzione che si proponga di onorare in questa forma la figura del Maestro e l'opera verdiana (tutt'altre finalità si propone la « Casa di riposo per i musicisti », sorta a Milano per volontà di Verdi e sostenuta con il provento dei diritti d'autore spettanti a titolo ereditario) sembra ai proponenti che l'iniziativa bussetana sia senz'altro opportuna e meritevole d'incoraggiamento e che anzi lo Stato stesso sia interessato alla sua realizzazione.

Per una istituzione che si propone scopi di risonanza non soltanto locale potrebbe costituire motivo di dubbio la scelta della sede in una località relativamente piccola, quale è Busseto. Ma conviene tenere presente l'esempio di altre istituzioni analoghe sorte in Italia e all'estero nelle località più care e sentimentalmente legate alla persona che si è voluta onorare, istituzioni che nonostante la modestia dell'ambiente hanno raggiunto la

più vasta notorietà, assolvendo pienamente agli scopi per i quali erano note.

Valga citare fra tutte le istituzioni il centro wagneriano di Bayreuth, tanto noto da non abbisognare di particolari illustrazioni.

A Busseto si trova, ed è tuttora in buono stato di conservazione, la casa natale del Maestro, che ospita importanti cimeli verdiani e raccoglie l'omaggio assiduo dei visitatori. Altri ed ancora più significativi cimeli, ricordi del Maestro e tracce delle opere sue sono raccolti nella villa di Sant'Agata, appena fuori dal centro abitato di Busseto, assieme a documenti e manoscritti che il Centro studi verdiani si propone di acquistare mediante accordi con gli attuali proprietari.

A Busseto, inoltre, l'Amministrazione comunale ha acquistato, per farne dono al Centro studi, la secentesca villa Pallavicino, perfettamente adatta per divenirne la sede. Sia lecito ancora aggiungere che la figura del Maestro appare inscindibile dai luoghi in cui egli ebbe il primo instradamento all'arte della musica e donde trasse le prime ispirazioni.

Infine, Busseto è collegata da numerose strade provinciali, e con rapidi mezzi di comunicazione, ai vicini capoluoghi di Parma, Piacenza, Cremona, per cui è facilmente raggiungibile, come dimostra la continua affluenza di visitatori italiani e (soprattutto) stranieri.

Per tutte queste ragioni non si sarebbe potuta fare una migliore scelta; ed è motivo di compiacimento che il Centro studi verdiani

sia già sorto a Busseto — sia pure come Ente « di fatto » — per lodevole iniziativa di una amministrazione civica e di persone che meritano tutta la considerazione e la fiducia.

Come abbiamo detto, l'istituzione è stata oggetto di apposita delibera del Consiglio comunale di Busseto, in data 15 ottobre 1955, delibera presa all'unanimità e approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Parma il 18 novembre 1955.

Ora è necessario conferire al Centro verdiano la personalità giuridica, con i correlativi diritti e doveri, affinché possa meglio espletare l'attività prevista nello statuto. Una volta riconosciuta la qualifica di Ente morale, il Centro verdiano andrà soggetto alla vigilanza amministrativa di una Autorità tutoria, che si è ravvisato opportuno indicare nella Prefettura di Parma, pure mantenendo il Centro i rapporti più stretti con il Ministero della pubblica istruzione, anche nei riflessi dell'applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720, riguardante la presentazione dei bilanci degli Enti sovvenzionati dallo Stato.

Quanto alle disponibilità finanziarie del Centro verdiano, lo statuto prevede che sia costituito da donazioni, lasciti, oblazioni, cose immobili e mobili di altra provenienza; inoltre è espressamente previsto l'afflusso di contributi dello Stato, delle province e dei comuni, per la gestione ordinaria e per l'organizzazione di manifestazioni artistiche di maggior rilievo.

Affinché il Centro disponga di mezzi idonei e sicuri per lo svolgimento razionale di una attività programmatica, si ravvisa dai proponenti la necessità che lo Stato per primo abbia a dotarlo di un contributo annuo.

Tale contributo annuo dovrebbe, ad avviso dei proponenti, consistere in una quota-parte dei diritti erariali percetti dallo Stato sui pubblici spettacoli.

Con questo si avrebbe una specie di « restituzione » dei vantaggi che la collettività ritrae, anche in sede strettamente economica, dalla diffusione delle opere del grande Maestro.

Infatti per gli spettacoli e trattenimenti di ogni genere dati al pubblico, la nostra legislazione stabilisce una imposta dette « diritto erariale », calcolata in percentuale sugli incassi lordi. E notevoli somme a tale titolo provengono allo Stato dalla rappresentazione di opere verdiane: non meno di cento milioni

all'anno per le sole opere liriche, cui si devono aggiungere i diritti percetti sui concerti sinfonici e vocali di musiche verdiane, o in cui siano inclusi brani di opere del Maestro, nonché i diritti sulle riduzioni cinematografiche.

Altre entrate provengono, poi, a titolo di imposta generale sull'entrata e diverse imposte indirette.

Infine, occorre tenere presente il fatto che, essendo prossimi alla scadenza i diritti d'autore spettanti agli eredi di Verdi, lo Stato tra breve percepirà sull'opera di lui, caduta in pubblico dominio, anche il cosiddetto « diritto demaniale », diritto che, investendo ogni campo di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione, ecc., aumenterà ulteriormente, e in larghissima misura, i proventi della musica verdiana.

Poiché dunque la musica di Verdi dà allo Stato ampia messe di tributi, non pare ingiusto distrarne una parte relativamente modesta per destinarla al finanziamento del Centro verdiano.

I proponenti ritengono che questo contributo dello Stato debba essere, almeno per il momento, nell'ordine di grandezza dei 20, 25 milioni di lire annue. E poiché il complesso dei diritti erariali introitati annualmente dallo Stato sugli spettacoli e trattenimenti pubblici di ogni genere, (e riscossi, per conto dello Stato, dalla Società italiana autori ed editori (S. I. A. E.) a norma della convenzione 20 dicembre 1947, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1040, e successive modificazioni) si aggira attualmente sui 23 miliardi e mezzo di lire (confronta le voci 54 e 55 dello « Stato di previsione dell'entrata » del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56) si ritiene di poter determinare il contributo annuo al Centro verdiano nella misura dello 0,1 per cento del complesso dei suddetti diritti erariali.

Quanto alla liquidazione del contributo all'Ente destinatario, potrà provvedervi il Ministero delle finanze, cui sono devoluti i diritti erariali, o la stessa S. I. A. E. che li riscuote, secondo verrà stabilito da norme regolamentari che potranno essere emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Le stesse norme stabiliranno le modalità, le forme ed il tempo dei versamenti, in conto ed a conguaglio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico al « Centro nazionale di studi e manifestazioni verdiane » istituito in Busseto con il compito di promuovere e coordinare gli studi e le ricerche intorno alla vita e all'arte di Giuseppe Verdi, nonché di organizzare manifestazioni celebrative e rappresentazioni delle sue opere ad alto livello artistico.

Il Ministro della pubblica istruzione curerà la approvazione dello statuto del « Centro », da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

La vigilanza e tutela amministrativa dell'Ente saranno esercitate dal prefetto di Parma, salvo il disposto del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720.

ART. 2.

Al « Centro nazionale di studi e manifestazioni verdiane » sarà devoluto annualmente un contributo dello Stato corrispondente allo 0,1 per cento del gettito dei diritti erariali, introitati annualmente dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere e riscossi, per conto dello Stato, dalla Società italiana autori ed editori a norma della Convenzione 20 dicembre 1947, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, e successive modificazioni. Detto contributo annuo non dovrà comunque eccedere i 30 milioni di lire, né essere inferiore a 20 milioni.

Le modalità di tale erogazione saranno stabilite con norme regolamentari da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.